

INPS
GESTIONE COMMISSARIALE
(D.M. 12 febbraio 2014)

1102

DETERMINAZIONE N. **D19** DEL **6 MAR. 2014**

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 6 MAR. 2014

Oggetto: **Modifiche al Regolamento recante "Disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni a svolgere attività esterne all'ufficio per i dipendenti dell'Istituto nazionale previdenza sociale".**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

Vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;

Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 28 marzo 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 135 del giorno 11 giugno 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico (ENPALS), in attuazione dell'art. 21 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;

Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 5 luglio 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 223 del giorno 23 settembre 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 12 febbraio 2014, con il quale il Prof. Vittorio Conti è nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Istituto medesimo e, comunque, non oltre il 30 settembre 2014;

Viste le disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Tenuto conto che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge in materia di incompatibilità, le Pubbliche Amministrazioni possono regolamentare la stessa con propri atti normativi o amministrativi;

Vista la determinazione presidenziale n. 12 del 1 febbraio 2012, con la quale è stato approvato il Regolamento *"Disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni a svolgere attività esterne all'ufficio per i dipendenti dell'Inps"*;

Visto l'art. 1 comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* che ha modificato ed integrato l'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rafforzando i principi in materia di incompatibilità tra lo status di pubblico dipendente e interessi privati da quest'ultimo assunti all'esterno;

Visto l'art. 2, comma 13-*quinquies* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013) recante *"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"* che ha introdotto una novella al comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, prevenendo la nullità degli atti amministrativi in caso di violazione di disposizioni in tema di incompatibilità/incumulabilità di incarichi di pubblici dipendenti e ampliando il novero delle fattispecie sottratte a tali previsioni, aggiungendo gli incarichi di docenza e di ricerca scientifica;

Visti i Regolamenti di disciplina approvati con determinazione presidenziale n. 33 del 25 giugno 2010, n. 27 del 25 gennaio 2011 e n. 28 del 25 gennaio 2011;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica dell'attuale Regolamento in materia di incompatibilità, al fine di recepire la normativa sopra richiamata;

Atteso che i soppressi Enti Inpdap ed Enpals non erano dotati di alcun strumento normativo sulla disciplina in parola e che, pertanto, l'occasione è utile per ribadire alla nuova platea di destinatari quanto già previsto per i dipendenti Inps, al fine di garantire uniformità di comportamenti e di iter procedurale, avuto riguardo anche agli attuali assetti ordinamentali;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

Informate in proposito le Organizzazioni Sindacali Nazionali;

Su proposta del Direttore Generale

DETERMINA

di approvare le modifiche al Regolamento recante la *"Disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni a svolgere attività esterne all'ufficio per i dipendenti dell'Istituto nazionale previdenza sociale"* così come integrate nel testo che si allega e che costituisce parte integrante della presente determinazione;


di dare atto che il Regolamento allegato, così come modificato, sostituisce integralmente il precedente testo approvato con determinazione presidenziale n. 12 del 1 febbraio 2012 e abroga ogni altra disposizione incompatibile con quanto in esso previsto;

di dare mandato al Direttore generale di attivare tutti gli atti esecutivi e consequenziali necessari per l'attuazione della presente determinazione.

Il Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della presente determinazione.

La presente determinazione sarà trasmessa ai ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 8 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Vittorio Guerriero Conti



INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



REGOLAMENTO

**"DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA' E DELLE
AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITA' ESTERNE
ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE
PREVIDENZA SOCIALE, AI SENSI DELL'ART. 53 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165."**

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



INDICE

Titolo I Disposizioni generali

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione

Titolo II Attività esterne all'ufficio

Capo I – Attività incompatibili

- Art. 3 Incompatibilità assoluta con il rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale con prestazione superiore al 50 per cento.
- Art. 4 Incompatibilità assoluta con il rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale con prestazione non superiore al 50 per cento.
- Art. 5 Incompatibilità generali
- Art. 6 Incompatibilità specifiche con il rapporto di lavoro in Istituto

Capo II – Attività esterne esercitabili

- Art. 7 Definizioni e ambito di applicazione
- Art. 8 Attività non soggette a preventiva autorizzazione
- Art. 9 Attività soggette a preventiva autorizzazione
- Art. 10 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 11 Competenza al rilascio delle autorizzazioni
- Art. 12 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 13 Termine per l'accoglimento o il rigetto della domanda
- Art. 14 Revoca dell'autorizzazione

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Art. 15 Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi
Art. 16 Deroghe

**Titolo III
Controlli e sanzioni**

Art. 17 Controlli
Art. 18 Sanzioni

**Titolo IV
Conferimento incarichi**

Art. 19 Conferimento di incarichi a propri dipendenti

**Titolo V
Norme finali**

Art. 20 Norma di rinvio
Art. 21 Entrata in vigore
Art. 22 Norma transitoria

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA' E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITA' ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, AI SENSI DELL'ART. 53 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento definisce le incompatibilità e disciplina, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo svolgimento di incarichi e attività esterne non comprese nei compiti e doveri d'ufficio espletate dal personale dipendente a favore di soggetti pubblici e privati.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei confronti di tutto il personale dell'Inps con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno, nonché a tempo parziale nei limiti di quanto previsto nei successivi articoli, come di seguito specificato:

a) dipendenti inquadrati nelle Aree professionali A, B e C;

b) dipendenti inquadrati nell'Area dei professionisti, nell'Area medica, e nell'Area della dirigenza.

Restano salve le disposizioni di cui all'art. 16.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Titolo II ATTIVITA' ESTERNE ALL'UFFICIO

CAPO I ATTIVITA' INCOMPATIBILI

Art. 3

Incompatibilità assoluta con il rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale con prestazioni superiori al 50 per cento

1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale con prestazioni superiori al 50 per cento è fatto divieto:
 - a) di esercitare attività di tipo commerciale, industriale o professionale autonoma ed artigianale;
 - b) di instaurare, in costanza del rapporto di lavoro con l'INPS, altri rapporti di lavoro subordinato, sia alle dipendenze di pubbliche amministrazioni che alle dipendenze di soggetti privati;
 - c) di assumere cariche in società, aziende ed enti, con fini di lucro che richiedono attività gestionali, tranne che si tratti di società, aziende od enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato o all'Amministrazione o che si tratti di Società cooperative con scopo esclusivamente o prevalentemente mutualistico.

2. A coloro che rivestono incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte da enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Istituto conferente l'incarico, è fatto divieto, nel corso dell'incarico, di assumere e mantenere incarichi e cariche presso i suddetti enti.

3. A coloro che rivestono incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, e incarichi di amministratore è fatto divieto di svolgere in proprio un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'Istituto conferente l'incarico.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Art. 4

Incompatibilità assoluta con il rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione non superiore al 50 per cento

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 56 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incompatibili con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento le seguenti attività:

- a) rapporti di lavoro subordinato presso altre pubbliche amministrazioni;
- b) incarichi di collaborazione coordinata e continuativa presso pubbliche amministrazioni, compresa quella di appartenenza;
- c) incarichi professionali e di consulenza a favore di pubbliche amministrazioni, compresa quella di appartenenza, con esclusione dei casi in cui l'appartenenza ad una pubblica amministrazione sia elemento necessario e peculiare per lo svolgimento dell'incarico stesso e dei casi in cui l'Amministrazione conferente adotti procedure concorsuali di scelta, dalle quali sarebbe improprio escludere a priori una categoria di partecipanti.

2. Al personale di cui al comma 1 è consentito svolgere le attività previste all'art. 3 purché non in concorrenza o conflitto di interessi, anche solo potenziale, con le funzioni e i compiti istituzionali propri dell'Istituto. In ogni caso, lo svolgimento di tali attività deve essere preventivamente comunicata al Dirigente responsabile della struttura di appartenenza.

3. Con riferimento alle attività per le quali è necessaria l'iscrizione all'albo professionale, restano salve le disposizioni del relativo ordinamento professionale in materia di incompatibilità con il rapporto di lavoro pubblico.

4. Il dipendente che intende trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con percentuale non superiore al 50 per cento, per svolgere una seconda attività, è tenuto a comunicare nell'istanza di

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



part-time la tipologia dell'attività che intende svolgere. Qualora si ravvisi nel tipo di attività descritta dall'istante una delle fattispecie di incompatibilità sopra descritta, l'ufficio competente respinge l'istanza indicando i motivi di reiezione. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare entro quindici giorni, al Dirigente responsabile della struttura di appartenenza, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa precedentemente comunicata.

Art. 5 Incompatibilità generali

1. Sono incompatibili con il rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale gli incarichi e le cariche:

- a) che generino situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in pregiudizio all'esercizio imparziale delle funzioni svolte dal dipendente o dalla struttura cui lo stesso è assegnato e, in generale, con l'attività istituzionale dell'Amministrazione;
- b) che, per l'impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentono un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d'ufficio da parte del dipendente in relazione alle esigenze della struttura cui è assegnato;
- c) che diano luogo a casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

A titolo esemplificativo, il lavoro dei medici dell'Istituto si considera incompatibile con il rilascio di certificazioni mediche ai fini del riconoscimento di prestazioni economiche da parte dello Stato, con la partecipazioni a società operanti nel settore sanitario privato o con lo svolgimento di incarichi presso strutture sanitarie convenzionate con il SSN. A titolo parimenti esemplificativo, si considerano rientranti nelle ipotesi di conflitto potenziale di interesse le fattispecie relative a partecipazione a società o studi di consulenza giuslavoristica e previdenziale.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



2. Al dipendente è fatto divieto di prendere parte in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, ad appalti, forniture e servizi di interesse dell'Amministrazione.

3. In ogni caso, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Istituto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Amministrazione; i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto disposto al presente comma, sono soggetti alle conseguenze previste dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001.

Art. 6

Incompatibilità specifiche con il rapporto di lavoro in Istituto

1. Al personale dipendente dell'Istituto, come indicato all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, è fatto divieto di svolgere le seguenti attività:

a) commercialista;

a-bis) avvocato;

b) consulente del lavoro;

c) incarichi e collaborazioni a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura cui è assegnato ha funzioni di controllo o di vigilanza;

d) incarichi e collaborazioni a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'Amministrazione;

e) incarichi e collaborazioni con patronati o centri di assistenza fiscale.

Resta fermo quanto previsto al comma 3 dell'art. 4.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



CAPO II ATTIVITA' ESTERNE ESERCITABILI

Art. 7 Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini previsti dal presente regolamento non costituiscono incarichi, in quanto compresi nei compiti e doveri d'ufficio, le partecipazioni a Commissioni, Comitati o Organismi comunque denominati istituiti presso altre Pubbliche Amministrazioni, espletate in relazione alle funzioni ricoperte ovvero in rappresentanza dell'Istituto.

2. Al personale dipendente dell'Istituto, come indicato all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), è consentito svolgere incarichi esterni retribuiti occasionali e temporanei, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, a favore di soggetti pubblici o privati, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto nel presente Capo.

3. Resta salva la deroga prevista per i rapporti di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento, ai quali è consentito lo svolgimento al di fuori dell'orario di servizio di incarichi esterni retribuiti occasionali e temporanei purché non in concorrenza o conflitto di interessi, anche potenziale, con le funzioni e i compiti istituzionali dell'Istituto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, commi 56 e seguenti della legge n. 662 del 1996.

Art. 8 Attività non soggette a preventiva autorizzazione

1. I dipendenti dell'Istituto possono liberamente assumere, senza preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 6 del d.lgs n. 165 del 2001, le seguenti attività e percepire i relativi compensi:

a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a seminari e convegni;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, comando o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica.

1-bis. Non sono, altresì, oggetto di autorizzazione le consulenze tecniche d'ufficio conferite nell'ambito di giudizi penali, fermo restando l'obbligo di astensione nel caso in cui siano coinvolti interessi dell'Istituto.

2. Fermo restando il divieto di percepire emolumenti diversi dalla partecipazione agli utili, è consentita la partecipazione in qualità di semplice socio in società di capitali e in qualità di socio accomandante nelle società in accomandita semplice.

3. Lo svolgimento degli incarichi non soggetti ad autorizzazione, deve essere comunque preventivamente comunicato all'Amministrazione. La comunicazione, finalizzata alla verifica che l'attività che si intende svolgere rientra nelle fattispecie di cui ai commi 1, 1-bis e 2, deve essere trasmessa al Dirigente responsabile della struttura di appartenenza che provvederà ad inoltrarla, vistata, alla Direzione centrale risorse umane, per i dipendenti in forza o assegnati alla Direzione generale, o alla Direzione regionale di riferimento, per i dipendenti in forza o assegnati alle strutture territoriali. Se nei 15 giorni successivi alla comunicazione la Struttura competente non solleva eccezioni, il dipendente può intraprendere l'attività.

4. Non sono soggette a preventiva comunicazione le seguenti attività:

- a) attività sportive, artistiche (pittura, scultura, musica ecc.), sempre che non si concretizzino in attività di tipo professionale;

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



- b) attività che costituiscono manifestazione della personalità e dei diritti di libertà del singolo purché a titolo gratuito o con eventuale rimborso delle spese;
- c) attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative socio-assistenziali, senza scopo di lucro.

Art. 9

Attività soggette a preventiva autorizzazione.

1. Lo svolgimento di incarichi non compresi nei casi di cui all'art. 8 è consentito previa autorizzazione dell'Istituto da rilasciarsi nei termini e alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 10

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'attività esterna autorizzabile deve presentare le seguenti caratteristiche:

- a) essere compatibile con il rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento;
- b) essere conciliabile con i doveri d'ufficio di modo che l'impegno richiesto non pregiudichi il normale adempimento degli obblighi di servizio connessi alla gestione ordinaria del lavoro, valutato in relazione alla specifica posizione lavorativa e alle conseguenti responsabilità, nonché all'apporto che, considerati gli obiettivi e le esigenze generali della struttura di appartenenza, il dipendente è chiamato ad assicurare;
- c) avere una durata determinata o determinabile in base alla richiesta, comunque non superiore a 12 mesi, con esclusione di rinnovi automatici;
- d) concorrere, preferibilmente, all'arricchimento professionale dell'istante affinché l'Amministrazione ne ricavi, sia pure in modo indiretto, un vantaggio;

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



2. In ogni caso gli incarichi sono autorizzati di volta in volta, escludendosi il rilascio di autorizzazioni generiche riferite alla sola tipologia di attività.

3. A titolo esemplificativo, in presenza delle condizioni indicate nel presente articolo, possono essere oggetto di autorizzazione i seguenti incarichi:

- a) perito o arbitro, fatta eccezione per l'ipotesi di cui al comma 1-bis dell'art. 8;
- b) amministratore o sindaco presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, purché non si costituisca alcun rapporto di dipendenza;
- c) cariche in società cooperative, considerata la prevalenza dello scopo mutualistico rispetto a quello di lucro, ovvero, in generale, cariche sociali purché non richiedano attività gestionali;
- d) amministratore di condominio, nel solo caso di condominio in cui il dipendente ha la propria abitazione.

4. Gli incarichi di cui al presente articolo devono essere svolti in orario extra ufficio, ovvero, se coincidenti con l'orario di lavoro, in ferie, permessi personali e brevi permessi, come disciplinati dalle vigenti disposizioni contrattuali.

5. Il dipendente autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente al soggetto che ha rilasciato l'autorizzazione ogni eventuale variazione intervenuta nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Art. 11

Competenza al rilascio delle autorizzazioni

1. La competenza al rilascio delle autorizzazioni è attribuita ai soggetti di seguito indicati:



- a) Direttore generale, per il personale dirigente di I fascia e per i Coordinatori generali delle Aree dei professionisti e dell'Area medica, previa istruttoria della Direzione centrale risorse umane;
- b) Direttore centrale risorse umane, per tutto il personale in forza, compresi i dirigenti di II fascia ed il personale delle Aree dei professionisti e dell'Area Medica, o assegnato presso la Direzione generale, previa acquisizione di parere motivato del Direttore della struttura centrale di appartenenza dell'interessato o dei Coordinatori generali delle Aree dei professionisti e dell'Area medica;
- c) Direttori regionali, per tutto il personale, compresi i dirigenti di II fascia ed il personale delle Aree dei professionisti e dell'Area Medica in forza o assegnato alle sedi territorialmente ricomprese nell'ambito regionale, previa acquisizione del parere motivato del Dirigente responsabile della struttura di appartenenza dell'interessato o dei Coordinatori regionali delle Aree dei professionisti e dell'Area medica.

2. Nei casi di cui alla lett. c) del comma 1, i Direttori regionali provvedono, nel termine di 15 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, a darne comunicazione alla Direzione centrale risorse umane.

Art. 12

Modalità di presentazione della domanda

1. L'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 10 deve essere richiesta all'Istituto dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico, ovvero dal dipendente interessato, nel termine di trenta giorni prima dell'inizio dell'attività oggetto dell'incarico.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, qualora la richiesta di autorizzazione abbia ad oggetto l'incarico da parte dell'Autorità giudiziaria per le consulenze tecniche d'ufficio, la domanda potrà pervenire entro le quarantotto ore precedenti la convocazione.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



3. Nella richiesta di autorizzazione devono essere indicate tutte le informazioni inerenti l'incarico, come descritte nell'allegato MOD 1 del presente regolamento.
4. All'istanza inoltrata dal dipendente deve essere allegata copia della proposta del soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico.
5. In assenza delle condizioni di cui ai precedenti commi, l'autorizzazione non può essere rilasciata.
6. La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Dirigente responsabile della struttura di appartenenza, anche da parte dei soggetti interessati posti in aspettativa a qualunque titolo o temporaneamente sospesi dal servizio a seguito di provvedimenti disciplinari.
7. Lo schema di autorizzazione da adottare è riportato nell'allegato MOD 2 del presente regolamento.

Art. 13

Termine per l'accoglimento o il rigetto della domanda

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 10, del d.lgs. 165 del 2001, l'autorizzazione deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di quarantacinque giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

Art. 14

Revoca dell'autorizzazione

1. Qualora, in corso di incarico, sopraggiungano cause di incompatibilità, l'Amministrazione dispone la revoca dell'autorizzazione e determina la conseguente cessazione dall'incarico.
2. L'autorizzazione può essere, altresì, sospesa quando gravi esigenze di servizio motivate e sopraggiunte richiedano la presenza dell'interessato in orario di lavoro ordinario o straordinario coincidente con lo svolgimento delle prestazioni.

Art. 15

Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi

1. Ai fini dell'attuazione dell'Anagrafe delle Prestazioni, di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'Istituto comunica in via telematica al Dipartimento della Funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti, con l'indicazione dell'oggetto e del compenso lordo, ove previsto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Direzione centrale risorse umane provvede a fornire, con apposito messaggio alle strutture interessate, istruzioni operative aggiornate, anche con riferimento ai termini da rispettare per gli adempimenti relativi alla comunicazione degli incarichi conferiti o autorizzati.



Art. 16 Deroghe

1. In deroga al divieto di cumulo di impieghi di cui all'art. 53, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001, è espressamente consentito dalla normativa vigente lo svolgimento, presso altre pubbliche amministrazioni, soggetti e organismi pubblici e privati, dei seguenti incarichi:

- a) incarico dirigenziale di cui all'art. 19, comma 6, del d.lgs n. 165 del 2001;
- b) incarichi presso soggetti e organismi pubblici e privati, esclusivamente riservati al personale dirigente, ai sensi dell'art. 23-bis del d.lgs n. 165 del 2001;
- c) incarichi di collaborazione con gli uffici di supporto agli organi di direzione politica di cui all' art. 90 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Qualora il dipendente richieda, ai sensi dell'art. 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183, di essere collocato in aspettativa senza retribuzione per l'avvio di attività imprenditoriale o professionale, la concessione del relativo periodo, previsto per un massimo di 12 mesi anche frazionato, può avvenire compatibilmente con le esigenze organizzative della struttura cui è assegnato il dipendente ed a seguito della valutazione della documentazione prodotta dallo stesso dalla quale si possa evincere che non si configura nessuna delle ipotesi di incompatibilità previste all'art. 5 e all'art. 6 del presente regolamento. Sono fatte salve, ai fini della concessione dell'aspettativa di cui al periodo precedente, le disposizioni in materia di incompatibilità con il rapporto di lavoro pubblico dei singoli ordinamenti professionali.

3. Le valutazioni e l'eventuale concessione del periodo di aspettativa di cui al presente articolo sono di competenza dei seguenti soggetti:

- a) Direttore generale per il personale dirigente di I fascia e per i Coordinatori generali delle Aree dei professionisti e dell'Area Medica, previa istruttoria della Direzione centrale risorse umane;

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



- b) Direttore centrale risorse umane per tutti gli altri dipendenti dell'Istituto.

Titolo III CONTROLLI E SANZIONI

Art. 17 Controlli

1. Ferma restando la previsione di cui al comma 16-bis dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'attività di controllo e di verifica delle modalità di svolgimento di attività estranee all'ufficio e dell'eventuale incompatibilità delle stesse con il rapporto di lavoro in Istituto è affidato all'Area Dirigenziale "Ispettorato - comportamenti e legittimità" della Direzione centrale risorse umane che opera di iniziativa o su indicazione dell'Area "Responsabilità disciplinare" della Direzione centrale medesima anche a seguito di segnalazioni da parte delle Direzioni centrali o delle Direzioni regionali.

Art. 18 Sanzioni

1. La violazione del divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo fatta eccezione per le attività autorizzate dall'Amministrazione e per le fattispecie di attività consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con percentuale fino al 50% del tempo pieno, la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'attività di cui al comma 4 dell'art. 4, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi di cui all'art. 17, costituiscono inadempienze contrattuali sanzionabili con il licenziamento senza preavviso come previsto dai Regolamenti di disciplina vigenti per il

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



personale indicato all'art. 2, comma 1, lett. a) e b) del presente regolamento.

Titolo IV CONFERIMENTO INCARICHI

Art. 19 Conferimento di incarichi a propri dipendenti

1. L'Istituto non può conferire incarichi ai propri dipendenti, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative.
2. L'Istituto pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Gli incarichi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque conferiti dall'Istituto o su designazione dello stesso sono sottoposti alla disciplina dell'onnicomprensività del trattamento economico, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Titolo V NORME FINALI

Art. 20 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla disciplina contenuta nelle disposizioni normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 8 agosto 2013, n. 39 e ai

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Regolamenti di disciplina previsti per il personale indicato all'art. 2, comma 1, lett. a) e b) del presente regolamento.

Art. 21 **Entrata in vigore**

2. Il presente regolamento adottato con Determinazione del Presidente dell'Istituto entra in vigore dalla data della predetta determina.

Art. 22 **Norma transitoria**

1. Con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013, gli incarichi conferiti e i contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti.

DATI RELATIVI ALL'INCARICO

Soggetto conferente persona giuridica / Denominazione/ ragione

sociale.....

Codice fiscale/partita

IVA.....

Sede legale (Stato, Regione , Provincia , Comune).....

.....

Soggetto conferente persona fisica:

Cognome.....

Nome.....

Genere...(F/M).....

Codice fiscale.....

Sede.....

Data di conferimento.....

Importo previsto.....

Oggetto dell'incarico.....

.....

Data inizio.....

Data fine.....

Dichiaro che il presente incarico sarà svolto in osservanza del Regolamento sulla disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni a svolgere attività esterne per il personale dipendente Inps.

Firma

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale

Allegato MOD 2

Al sig.

e, p.c. al Direttore sede/filiale coordinamento/agenzia - Coordinatore regionale.....

OGGETTO : Autorizzazione a svolgere attività esterna (art. 53 D.Lgs 165/01).

Si fa riferimento alla Sua istanza pervenuta in data, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'espletamento di incarico diconferito da.....

Visto in proposito il parere espresso dal Direttore/Coordinatore regionale..... e avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/01 nonché dal vigente Regolamento, Ella è autorizzata ad assumere l'incarico sopra citato con decorrenzae sino al

L'autorizzazione è concessa nel presupposto che l'attività esterna di che trattasi non intralci il normale adempimento degli obblighi di servizio , sia conciliabile con i doveri d'ufficio e venga svolta in orario extra ufficio, ovvero, se coincidente con l'orario di lavoro,

(inserire per il personale delle Aree professionali e per il personale dell'Area medica) in ferie, permesso personale ex art. 19 c. 2 CCNL 1995, brevi permessi ex art. 20 CCNL 1995.

(inserire per il personale dell' Area dei professionisti) in ferie o permesso personale ex art. 19 c. 2 CCNL 1995.

(inserire per il personale dirigente), in ferie o permesso personale ex art. 25 c. 1 punto 3 del CCNL quadriennio normativo 2002-2003 relativo all'area VI della Dirigenza.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale

Nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 53 D.Lgs n. 165/2001, la presente autorizzazione sarà comunicata al Dipartimento della Funzione Pubblica , per via telematica , al fine dell'adempimento previsto per l'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi. Pertanto, Ella dovrà compilare la scheda relativa all'incarico, che si allega, e consegnarla debitamente firmata al referente per l'Anagrafe presso questa Direzione regionale.

.....
Direttore regionale

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale

Allegato

ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E DEGLI INCARICHI: **DIPENDENTI**

DATI ANAGRAFICI DEI DIPENDENTI

.....
Codice fiscale.....

Cognome.....

Nome.....

Genere...(F/M).....

Data di nascita.....

Posizione giuridica.....

Qualifica.....

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale

DATI RELATIVI ALL'INCARICO

Data acquisizione.....

Importo previsto.....

Tipo incarico (pubblico o
privato).....

Oggetto dell'incarico.....

Codice fiscale del soggetto
conferente.....

Denominazione del soggetto
conferente.....

Denominazione società
.....

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale

Sede legale (Stato, Regione , Provincia ,
Comune).....

.....
Data
autorizzazione.....

Data
conferimento.....

Data
inizio.....

Data
fine.....

Riferimenti normativi
.....

Incarico relativo a compiti e doveri d'ufficio: SI/NO
.....

Pagamenti effettuati nel(*indicare anno*)

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale

Saldo (SI; NO).....

FIRMA

.....